

VERSAMENTO TASSA ANNUALE – VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI ANNO 2014

Gentile Associato,

come ogni anno le sole società di capitali (S.r.l., S.p.a., ecc.) devono provvedere, **entro lunedì 17 marzo 2014** (in quanto il 16/03/2014 cade di domenica), al versamento della tasa annuale di concessione governativa per la vidimazione e numerazione dei registri contabili.

L'ammontare della tasa è determinato nella misura forfetaria di:

- **Euro 309,87**, se il capitale sociale è inferiore o uguale, alla data del 1° gennaio 2014, ad Euro 516.456,90;
- **Euro 516,46**, se il capitale è superiore, alla data del 1° gennaio 2014, ad Euro 516.456,90.

Si ricorda che anche le società di capitali in liquidazione ordinaria sono tenute al versamento della tasa oggetto della presente circolare.

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite l'utilizzo del modello F24, con modalità telematiche ed eventualmente tramite intermediari, indicando il **codice tributo 7085 "Tassa annuale vidimazione libri sociali"** (Sezione Erario) e **l'anno di riferimento** nella forma AAAA (**2014**). L'importo della tasa potrà essere compensato con eventuali crediti disponibili.

RAVVEDIMENTO

In caso di **omesso** o **tardivo versamento** della tasa annuale sui libri e registri sociali, si applica la **sanzione amministrativa dal 100% al 200%** della stessa tasa, con un minimo di € 103 (art. 9, D.P.R. 641/1972).

L'**omesso, insufficiente** o **tardivo** versamento della tasa annuale può essere regolarizzato con il *ravvedimento operoso* (art. 13, D.Lgs. 18.12.1997 n. 472). In tal caso devono essere versati:

- con il modello F24, la **tassa annuale maggiorata** degli **interessi legali** (con maturazione giornaliera) pari al **1%** annuo (dall'1.1.2014; fino al 31.12.2013 era il 2,5%), utilizzando il codice tributo 7085;
- con il modello F23, la **sanzione ridotta** utilizzando il codice tributo 678T (campo 11), il codice ufficio RCC (campo 6), e la causale SZ (campo 9).

In particolare, la sanzione sarà pari:

- al 10%, se la regolarizzazione avviene **entro 30 giorni** dalla scadenza;
- al 12,5%, se la regolarizzazione avviene dopo 30 giorni ed **entro un anno** dalla scadenza.

Si segnala che per regolarizzare l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tasa annuale non è possibile usufruire del c.d. **ravvedimento "sprint"** (art. 13, co. 1, D.Lgs 471/1997, - regolarizzazione entro 15 giorni dalla scadenza con un'ulteriore riduzione della sanzione): infatti, tale istituto, è previsto solo se la sanzione amministrativa da irrogare è pari al 30% dell'importo non versato.

Si ricorda, infine, che la tasa annuale è deducibile ai fini delle imposte IRES e IRAP ed è dovuta a prescindere dal numero di libri o registri tenuti e dalle relative pagine.

cordiali saluti.

Per **AGISCO**
Studio Bondavalli